

Esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria di I grado

Indicazioni e criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 MAGGIO 2025

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n.107 -13/07/2015 (comma 181, lett. 1 dell'art. 1) Criteri ispiratori della delega in materia di valutazione

D. Leg.vo. n.62 -13/04/2017- Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

D.M.741 -03/10/2017- Modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione

D.M. n.742 -03/10/2017- Modalità per il rilascio delle certificazioni delle competenze nel primo ciclo

NOTA MIUR n.1865 -10/10/2017- Indicazioni in merito a valutazione, certificazione competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo

O.M. 64 del 14 marzo 2022

NOTA MIUR n.4155 -07/02/2023- Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione

Legge 1° ottobre 2024 n. 150 - Disposizioni in materia di valutazione degli studenti e delle studentesse

O.M. 09/01/2025 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola Primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione "è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze dell'alunna o dell'alunno anche in funzione orientativa" (art. 8 D. Leg.vo 62/2017). La Commissione d'Esame, istituita presso l'istituzione Scolastica, è articolata in Sottocommissioni, costituite dai docenti del Consiglio di Classe. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente scolastico o dal dl coordinatore di classe in caso di assenza o impedimento a presenziare del dirigente per altri impegni istituzionali. appartenente, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto Legislativo 30 marzo 2001 N. 165, al ruolo della Scuola Secondaria di primo grado.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dagli alunni. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in

presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

I criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi già inseriti nel PTOF vengono integrati con quelli deliberati dal Collegio Docenti del 16 MAGGIO 2024.

Per la definizione del voto di ammissione si adotta il seguente criterio:

media ponderata delle medie finali dei tre anni

Peso delle singole medie:

media dei voti del documento finale di valutazione del primo anno: 25% (oppure 20%)

media dei voti del documento finale di valutazione del secondo anno: 25% (oppure 20%)

media dei voti del documento finale di valutazione del terzo anno: 50% (oppure 60%)

La media finale, dovendo essere un numero intero, viene arrotondata al voto inferiore se il numero dopo la virgola è compreso fra 0 e 4, al voto superiore se il numero dopo la virgola è compreso fra 5 e 9.

Per gli alunni ripetenti, dalle valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.

In caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative, per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il "cinque" o il quattro").

Per i **primi due anni scolastici** verrà effettuata la media aritmetica dei voti finali

- assumendo (per ogni disciplina compresa ed. civica) il voto di presentazione allo scrutinio finale, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente;
- escludendo il voto di comportamento e il giudizio di Religione

Per l'**ultimo anno scolastico** verrà effettuata la media aritmetica dei voti finali

- assumendo (per ogni disciplina compresa ed. civica e per il **comportamento**) il voto di presentazione allo scrutinio finale, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte

- con esito insufficiente;
- escludendo il giudizio di Religione

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola.